

Il lavoro e la malattia

- Legislazione e corretta procedura nell'INFN




Legislazione di riferimento

- Art. 12 del CCNL 1994-1997 degli Enti Pubblici di Ricerca
- Art. 55-septies Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001
- Decreto Ministero Funzione Pubblica del 18 dicembre 2009
- Messaggio dell'INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023, a seguito della sentenza del 3 novembre 2023, n. 16305 del TAR del Lazio

Procedura di comunicazione malattia

- Art. 12 comma 8, CCNL 1994-1997: *“L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza (dir@roma2.infn.it) tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica (entro le ore **09:30 per i TA**), salvo comprovato impedimento.”*
- Trasmettere a dir@roma2.infn.it solamente il **CODICE PUC** dell'attestato telematico di malattia (rilasciato dal proprio medico di base) entro i 2 giorni successivi dall'inizio della malattia, salvo impedimenti. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.



Fasce di Reperibilità



Il TAR del Lazio, con la **sentenza del 3 novembre 2023, n. 16305** ha annullato il decreto 17 ottobre 2017, n. 206 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, nella parte dell'art. 3 in cui si stabiliscono le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenza per malattia, secondo i seguenti orari: tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

A seguito del **messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023** e in virtù del **principio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato**, di cui all'art. 55-septies, co. 5-bis, del D.Lgs n. 165/2001, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei medesimi orari che trovano applicazione nel settore privato, vale a dire: **dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).**



Il Datore di Lavoro o il Dirigente responsabile (in questo caso i Direttori delle Strutture) hanno facoltà di richiedere il controllo da parte del medico fiscale in qualsiasi momento!



Il D.Lgs. n. 75/2017, introducendo il co. 2 bis al già citato art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001, ha attribuito all'INPS, a decorrere dal 1° settembre 2017, la competenza esclusiva a effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia.



Vi ricordiamo che la norma prevede che la produzione di certificazione medica falsa o attestante uno stato di malattia falso, comporta:

- responsabilità disciplinare;
- responsabilità penale: reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 400 ad € 1600;
- il ristoro del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto nel periodo per il quale sia stata accertata la mancata prestazione, e del danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Alla medesima pena è soggetto il medico e chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Grazie per l'attenzione!

Per ulteriori informazioni:

Elettra Perfetti

dir@roma2.infn.it

elettra.perfetti@roma2.infn.it

06/72594570

